

Regolamento recante i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Art. 1 oggetto

Art. 2 requisiti e condizioni per l'iscrizione

Art. 3 documentazione per l'iscrizione

Art. 4 termini per l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione

Art. 5 tenuta e pubblicità dell'elenco

Art. 6 revisione dell'elenco

Art. 7 cancellazione

Art. 8 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), disciplina i requisiti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale, delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012, le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla medesima legge regionale.

art. 2 requisiti e condizioni per l'iscrizione

1. I requisiti necessari alle associazioni e agli enti per essere iscritti nell'elenco regionale sono:

- a) avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia;
- b) svolgere da almeno 3 anni attività finalizzate alla tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali;
- c) avere i fini previsti dalla legge regionale 20/2012 come preminente finalità statutaria.

art. 3 documentazione per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco le associazioni e gli enti presentano domanda al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria, secondo lo schema di cui all'allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti dalla quale risulti la conformità dell'associazione e dell'ente ai requisiti e condizioni per l'iscrizione di cui all'articolo 2;
- b) relazione dettagliata sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano chiaramente esplicitate le modalità di svolgimento delle prestazioni con riferimento alle finalità previste dalla legge regionale 20/2012.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) il comma 1 lettera a) non trova applicazione qualora i documenti ivi previsti siano già stati presentati all'Amministrazione regionale per l'iscrizione in registri o per il riconoscimento della personalità giuridica. In tal caso è sufficiente indicare il numero di iscrizione o gli estremi del decreto di riconoscimento.

art. 4 termini per l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, verificati la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2, con decreto del direttore di servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria è disposta l'iscrizione nell'elenco ovvero è emesso il provvedimento di diniego dell'iscrizione
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il termine di cui al comma 1 è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni assegnati per l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata ai sensi dell'articolo 3.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati alle associazioni ed enti richiedenti.

art. 5 tenuta e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco è tenuto presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute dal Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria, è pubblicato sul sito internet della Regione e chiunque può prenderne visione.

art. 6 revisione dell'elenco

1. Ogni tre anni il Servizio competente alla tenuta dell'elenco provvede alla sua revisione verificando la permanenza dei requisiti delle associazioni ed enti iscritte e l'effettivo svolgimento da parte dei medesimi delle attività rientranti nelle finalità previste dalla legge regionale 20/2012.
2. A tal fine, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, le Associazioni ed Enti debbono trasmettere la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 2;
 - b) la relazione sull'attività svolta;
 - c) eventuali modifiche intervenute nello statuto o in seno agli organi sociali, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dall'assemblea;
 - d) variazione della sede legale o operativa.
3. Il Servizio competente alla tenuta dell'elenco può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

art. 7 cancellazione

1. La cancellazione dall'elenco, oltre che a richiesta dell'associazione e dell' ente interessato, è disposta d'ufficio nelle seguenti ipotesi:
 - a) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - b) mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Il provvedimento di cancellazione è adottato entro 60 giorni, con decreto del direttore di servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria.

3. Copia del provvedimento di cancellazione viene notificata all'ente e all'associazione interessata.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Domanda di iscrizione all'elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali

Alla
Direzione centrale salute, integrazione
socio-sanitaria e politiche sociali
Servizio sicurezza alimentare, igiene
della nutrizione e sanità pubblica
veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 – Trieste

Il/la sottoscritto/a.....
Nato/a ail.....e residente a.....
In via/piazza.....in qualità di legale rappresentante
dell' associazione /ente denominata
avente sede legale nel comune dicap.....
avente sede operativa nel comune dicap.....
già iscritta nel registro regionale n. *.
riconosciuta con decreto del Presidente della Regione n*.....
in via/piazza.....tel.....
fax.....mail.....

CHIEDE

Che la stessa sia iscritta nell'elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20/2012

A tal fine allega alla presente istanza:

1. Copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti.
2. Relazione dettagliata sull'attività svolta dall' associazione/ente dalla quale deve risultare il tipo di prestazioni svolte cioè le modalità attraverso le quali viene espletata l'attività le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla legge regionale 20/2012., e il periodo di svolgimento della stessa (da almeno 3 anni precedenti alla presentazione della domanda)

Luogo e data

(timbro) Firma leggibile

* indicare solo nel caso di associazioni già iscritte in altri registri regionali o enti che hanno ottenuto la personalità giuridica.

VISTO: IL PRESIDENTE